



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Giuseppe ESPOSITO, CHIAVAROLI, CARRARO,
SCIASCIA, MESSINA e DI MAGGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2015^(*)

Modifica del regime fiscale per gli espositori stranieri relativamente alla
partecipazione temporanea a mostre mercato sul territorio italiano

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia la normativa vigente dispone che un soggetto fiscalmente residente in un Paese dell'Unione europea sia obbligato ad identificarsi fiscalmente nel nostro Paese qualora partecipi ad una fiera con l'obiettivo di vendere i propri prodotti ad un consumatore finale (non soggetto IVA), visitatore della fiera. Tale soggetto è, quindi, obbligato a chiedere la posizione IVA attraverso l'attribuzione del relativo numero identificativo e infine deve assolvere a tutti quegli adempimenti che la normativa fiscale impone (fatturazione/scontrini fiscali, comunicazione IVA, dichiarazione IVA, versamenti con modello F24, invio telematico). Infine è anche necessaria l'assistenza di un professionista.

È evidente che questi adempimenti disincentivano i piccoli venditori che occasionalmente vogliono partecipare a fiere nel nostro Paese soprattutto quest'anno con l'Esposizione mondiale di Milano. Occorre, quindi, semplificare la procedura, al fine di incentivare la loro partecipazione e implementare così il mercato in Italia.

Attualmente la legislazione italiana prevede, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, n. 633, concernente Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che le «cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

In deroga a questo articolo, l'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che:

a) nell'ambito delle vendite a distanza, su cataloghi o simili, se gli acquirenti sono soggetti passivi in Italia, l'IVA si applica in Italia;

b) sempre nell'ambito delle vendite a distanza, se l'acquirente è un privato il cedente deve nominare un rappresentante fiscale.

È però previsto che, se il cedente effettua vendite a distanza nel nostro territorio al di sotto del limite annuo di euro 35.000, non deve assolvere l'IVA in Italia, ma nel proprio Paese.

Il presente disegno di legge dispone che tale regime sia previsto anche per le cessioni effettuate nell'ambito di fiere e manifestazioni.

La situazione si complica quando a partecipare ad una fiera con lo scopo di vendere i propri prodotti è un soggetto fiscalmente residente in un Paese non membro dell'Unione europea.

Questi soggetti si trovano a dover nominare un rappresentante fiscale nel nostro Paese, che assolva a obblighi di versamento e agli adempimenti IVA relativi a queste cessioni, assumendosene la responsabilità.

Anche in questo caso è evidente l'onerosità dell'operazione per soggetti che intendono vendere nel nostro Paese, nel corso di fiere e in via del tutto occasionale.

Per incentivare la partecipazione di questi soggetti non membri dell'Unione europea alle fiere del nostro Paese, proponiamo che: per i venditori provenienti da Stati che partecipano a fiere ed esposizioni in Ita-

lia, sia prevista – quale opzione alternativa alla nomina del rappresentante fiscale nel nostro Paese – l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle transazioni. A tal scopo sarebbe adottata una modalità di esercizio dell'opzione, una durata massima della fiera/esposizione, una modalità di rendicontazione degli incassi, un'eventuale certificazione del corrispettivo e di versamento dell'imposta.

Il presente disegno di legge non necessita di copertura finanziaria in quanto dai dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze si evince quanto di seguito.

La quantificazione si basa su una elaborazione dei dati tratti dalla banca dati del Dipartimento delle finanze – UNICO 2013, anno d'imposta 2012. In particolare la stima è stata fatta, in modo prudenziale, considerando tutti gli operatori economici esteri che presentano il modello IVA telematica.

Presupposti:

L'IVA annua verso consumatori finali è pari a 183 mln di euro;

l'imponibile delle operazioni verso consumatori finali è pari a 1.134 mln di euro;

il MOL (margine operativo lordo) delle industrie alimentari nel 2014 è pari al 7,2 per cento (percentuale tratta da un'elaborazione della UBI banca su dati ISTAT);

si è ipotizzata un'aliquota IRPEF/IRES del 20 per cento in considerazione della dimensione aziendale dei soggetti beneficiari della norma (che si suppone riguardi principalmente le piccole aziende e quindi essenzialmente soggetti persone fisiche); tale aliquota viene anche utilizzata in alcune RT governative.

Per quantificare il reddito su cui calcolare la quota di IRPEF/IRES si è moltiplicato l'ammontare dell'imponibile relativo alle

operazioni verso consumatori finali per il MOL; quindi:

$1.134 \text{ mln di euro} * 7,2\% = 82 \text{ mln di euro annui}$, stimato il reddito si è moltiplicato per l'aliquota IRES/IRPEF individuata nel 20%; quindi:

$82 \text{ mln di euro} * 20\% = 16,5 \text{ mln di euro annui}$.

Quindi l'agevolazione produrrà minor gettito annuo pari a:

perdita per IVA verso consumatori finali non incassata:

183 mln di euro.

Perdita per IRPEF/IRES non incassata:

perdita totale:

16,5 mln di euro;

199,5 mln di euro.

La perdita, arrotondata a 200 mln di euro viene considerata prudenzialmente per tutti i soggetti e per non più di 15 giorni nell'anno; quindi:

$\text{perdita di gettito IVA e IRPEF/IRES} = 200 \text{ mln} / 365 * 15 = 8,3 \text{ mln di euro}$.

Ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge si procede a quantificare l'imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle cessioni di beni effettuate nel corso delle fiere:

imponibile IVA (che si considera quale fatturato/cessioni):

1.134 mln di euro.

Aliquota dell'imposta sostitutiva:

20%.

Quindi il maggior gettito annuo da imposta sostitutiva sarà pari a:

$1.134 * 20\% = 225 \text{ mln di euro}$.

Considerando i soli 15 giorni l'anno, il maggior gettito sarà:

$225 \text{ mln} / 365 * 15 = 9,2 \text{ mln di euro}$.

| | |
|--|--|
| Pertanto, in considerazione delle ipotesi suddette si riscontra che, la disposizione si autofinanzia in quanto ad una perdita di | gettito di circa 8,5 mln di euro si contrappone un maggior gettito di circa 9,0 mln di euro. |
|--|--|

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 40 del decreto-legge n. 331 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «non soggetti» è inserita la seguente: «passivi»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4.1 Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo si applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente, effettuati da parte di cedente comunitario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato».

Art. 2.

(Disposizioni in favore di espositori extra UE - Vendita a consumatore finale)

1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea che partecipano a fiere ed esposizioni in Ita-

lia, possono optare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L'opzione è esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che indichi il luogo della fiera o esposizione, il periodo in cui essa si svolge e la categoria merceologica dei beni che sono ceduti. La durata dell'opzione è pari a giorni quindici.

2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I soggetti di cui al comma 1, annotano nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso tutti gli incassi realizzati nel corso della fiera o dell'esposizione per la quale è stata esercitata l'opzione.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono esonerati dall'obbligo di emissione fattura e di certificazione dei corrispettivi. Essi sono tenuti a compilare ed inviare, entro trenta giorni dal termine dell'opzione, una dichiarazione contenente l'importo dei corrispettivi incassati e dell'imposta sostitutiva dovuta. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l'esercizio dell'opzione, essi sono tenuti altresì ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, la distinta e la dichiarazione d'incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utilizzare per il versamento.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

